Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII **Roma — Venerdì, 9 luglio 1926** **Numero 157**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sausevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: L. Cappelli. — Udine: (*) — Venezia: L. Cappellin. — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi — *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

BANDI DI CONCORSO

Nomina del Ministro e del Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Sua Maestà il Re, con decreto del 2 luglio 1926, ha nominato S. E. il cav. Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Con Regio decreto, di pari data, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. conte avv. Giacomo Suardo, è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero predetto.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1446.

LEGGE 11 aprile 1926, n. 1138.

Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 20 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla Convenzione addizionale, a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, Convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 20 settembre dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:

S. M. il Re d'Italia:

Sua Eccellenza l'on. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata;

La Repubblica di S. Marino:

Il comm. avv. Giuliano Gozi, consigliere segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali, dopo la comunicazione dei pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Articolo unico.

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'art. 1 della Convenzione 24 giugno 1921 viene così modificato:

« Il Governo di S. M. il Re d'Italia continuerà a corrispondere per un triennio, a datare dal 1° luglio 1923, al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di un milione e mezzo di lire. Seguiterà a corrispondere la somma stessa anche per gli anni successivi, salvo disdetta da darsi sei mesi prima della scadenza dell'anno finanziario, a valere per l'anno seguente ».

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, al più presto possibile.

Fatta in Roma, in doppio originale il 20 maggio 1924.

Per l'Italia: BENITO MUSSOLINI.
Per San Marino: GIULIANO GOZI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1447.

LEGGE 15 aprile 1926, n. 1139.

Conversione in legge del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1448.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1136.

Classificazione di nuove strade.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 novembre 1923, n. 2506;
Visto l'art. 4 del Nostro decreto 9 giugno 1925, n. 890;
Visto l'altro Nostro decreto 31 dicembre 1925, n. 2541;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le seguenti strade sono dichiarate di 1ª classe a partire dal 1° luglio 1926:

1. Mattuglie (innesto alla strada di 1ª classe n. 6)-Fiume.
2. Dignano (innesto con la strada di 1ª classe n. 4)-Albona-Fianona-Innesto con la strada Mattuglie-Fiume.
3. Cortina d'Ampezzo-Auronzo-Cima Gogna (innesto con la strada di 1ª classe n. 16) con diramazione Misurina-Carbonin-Innesto con la strada di 1ª classe n. 18.
4. Tai (innesto con la strada di 1ª classe n. 18)-Lozzo-Innesto con la strada di 1ª classe n. 16.
5. Cuneo-Morozzo-Innesto con la strada di 1ª classe n. 45 presso Mondovì.
6. Ceva-Carcare (innesto con la strada di 1ª classe n. 46).
7. Bologna-Bagni della Porretta-Pontepetri (innesto con la strada di 1ª classe n. 55).
8. Innesto con la strada di 1ª classe n. 70 presso Cerchio-Alfedena-Ponte Zittola (innesto con la strada di 1ª classe n. 75).
9. Vieste-Manfredonia-Foggia.
10. Castrovillari (innesto con la strada di 1ª classe n. 87)-Belvedere Marittimo (stazione ferroviaria).
11. Canicattì-Campobello-Licata.

Art. 2.

Con il decreto di approvazione dei tracciati delle strade di 1ª classe, di cui all'art. 13, 2° comma, del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, e all'art. 6 del R. decreto 13 ottobre 1924, n. 1994, verrà provveduto alla numerazione delle strade di cui al precedente articolo, coordinatamente con quella delle strade già classificate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 35. — COOP

Numero di pubblicazione 1449.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1137.

Tariffa dei diritti per la Borsa di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Commissario governativo della Camera di commercio ed industria di Firenze in data 1° febbraio 1926, in ordine a modifiche da apportare alla tariffa dei diritti per la Borsa di Firenze e dei relativi atti di segreteria;
Visto il R. decreto 22 luglio 1924, col quale vennero approvate le tariffe vigenti dei diritti della Borsa di Firenze, e dei relativi atti di segreteria;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse del Regno;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa dei diritti della Borsa di Firenze e dei relativi atti di segreteria, approvata con R. decreto 22 luglio 1924, per quanto riguarda i diritti da pagarsi dagli agenti di cambio e rappresentanti di istituti di credito, nonchè per i procuratori, impiegati e fattorini è modificata come appresso:

Accesso nel recinto speciale per le persone che non siano nè agenti di cambio, nè rappresentanti di istituti di credito, annue L. 500;

Agenti di cambio, annue L. 1500 (ivi compresa la cabina telefonica e l'uso del telefono urbano e interurbano ed il riscaldamento locali);

Banche ed istituti di credito autorizzate alle grida, annue L. 2000 (ivi compresa la cabina telefonica e l'uso del telefono urbano e interurbano ed il riscaldamento locali);

ed in più:

per ogni rappresentante alle grida e procuratore, annue L. 300;
per un impiegato, annue L. 250;
per un primo fattorino, annue L. 150;
per un secondo fattorino, annue L. 200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 36. — COOP

Numero di pubblicazione 1450.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1143.

Concessione di mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali, di cui al R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, possono essere concessi per l'acquisto di fondi rustici del valore di stima sino a L. 30,000.

La concessione si effettua per la totalità di detto valore e, qualora l'invalido interessato ne faccia richiesta, anche pel pagamento di spese, a suo carico, inerenti all'acquisto del fondo, purchè non sia superato, complessivamente per ciascun mutuo, il limite massimo di L. 30,000.

Art. 2.

L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e l'Opera nazionale per i combattenti contribuiscono al pagamento dell'annualità comprensiva di quota di ammortamento e interesse dei mutui di cui al precedente articolo, nella misura, rispettivamente, dell'1 per cento e del 0.50 per cento della somma originariamente mutuata.

Art. 3.

L'ammontare massimo complessivo dei mutui da concedersi coi benefici previsti dal presente decreto e da quello sopracitato del 19 giugno 1924, n. 1125, è stabilito nella somma di L. 115,000,000.

La spesa occorrente per i pagamenti a carico dello Stato, in applicazione dei decreti medesimi, farà carico al Cap. 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-1927 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. All'uopo gli stanziamenti relativi saranno aumentati di L. 1,025,000 annue.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o che risultino con esse incompatibili.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 42. — COOP

Numero di pubblicazione 1451.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1926, n. 1144.

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente;
Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 398 riguardanti l'ordinamento del Regio esercito, lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, che reca modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi suddette;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855 che stabilisce la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanent. ;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra di concreto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permamente nelle varie armi e nei corpi sanitario, veterinario, di commissariato e di amministrazione è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28°. Però il limite superiore è portato a 30 anni per la nomina a tenente veterinario, a 32 per la nomina a tenente nel corpo sanitario e a 36 per la nomina a sottotenente dei sottufficiali;

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

Art. 2.

I sottotenenti in servizio permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi dell'accademie militari, provenienti dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi delle accademie stesse prescritti per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

2° sottufficiali che abbiano compiuto con esito favorevole un corso speciale di studi presso una scuola militare.

L'anzianità minima di sottufficiale necessaria per ottenere l'ammissione al corso predetto è di 3 anni.

Per il corpo di amministrazione i provenienti dalle categorie sopra indicate sono nominati sottotenenti di complemento al compimento dei corsi di studio prescritti per ciascuna categoria ed inviati con tale grado presso i corpi od uffici per compiervi un anno di servizio, al termine del quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente.

Per l'arma dei carabinieri Reali i sottotenenti in servizio permanente vengono tratti esclusivamente dai sottufficiali dell'arma che abbiano compiuto un corso speciale di studi come al precedente n. 2.

Art. 3.

Un quarto dei posti che si rendono vacanti durante l'anno nei ruoli organici degli ufficiali subalterni di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e commissari è devoluto alla categoria dei sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti alla categoria degli allievi. Nei corpi amministrativi, esclusi gli ufficiali commissari, le aliquote predette sono portate rispettivamente ad un terzo e a due terzi. Parimenti nell'arma dei Reali carabinieri un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto alla categoria dei sottufficiali, gli altri due terzi sono devoluti ai tenenti in servizio permanente delle varie armi.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in difetto di sottufficiali idonei alla nomina a sottotenente la proporzione sopra stabilita potrà essere variata a favore degli allievi. Invece, nell'arma dei carabinieri Reali e nei corpi amministrativi, in difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopra indicate potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 4.

Gli allievi e i sottufficiali che compiono i rispettivi corsi di reclutamento nello stesso anno e nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) con la medesima data, e da tale data decorre la loro anzianità di grado.

Con la stessa data e con la stessa anzianità sono nominati sottotenenti in servizio permanente i sottotenenti di complemento del corpo di amministrazione di cui al penultimo comma dell'art. 2 in corrispondenza alla sessione di esami in cui ultimarono i corsi nell'anno precedente.

Art. 5.

I sottotenenti sono promossi tenenti:

a) dopo un anno di grado se appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, alle armi di fanteria o cavalleria o ai corpi amministrativi, e dopo due anni di grado se appartenenti alle armi di artiglieria o del genio. Questi ultimi però assumono nel nuovo grado l'anzianità retrodatata di un anno;

b) dopo aver superato i corsi di applicazione o tecnico-professionale, ove siano prescritti.

Quelli che non superino i detti corsi, cessano dal servizio permanente e sono inscritti d'ufficio con il loro grado ed anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Potrà, tuttavia, il Ministro per la guerra a suo insindacabile giudizio consentire, in casi singoli e ove ricorrano speciali circostanze, la ripetizione di un solo anno di corso. Coloro però che beneficieranno di tale concessione saranno graduati agli effetti della anzianità con i sottotenenti del corso al quale verranno a partecipare.

Art. 6.

I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali possono essere tratti, nella proporzione indicata all'art. 3, dai tenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano giudicati idonei.

Art. 7.

Per ottenere la nomina a tenente in servizio permanente nel corpo sanitario (ruoli ufficiali medici e chimici farmacisti) o nel corpo veterinario, i sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi e ruoli dovranno aver frequentato con successo appositi corsi rispettivamente presso la Scuola di sanità militare (per gli ufficiali medici e chimici farmacisti) e presso la Scuola di cavalleria (per i veterinari).

Art. 8.

L'anzianità relativa dei tenenti promossi con la stessa data, esclusi i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi, è determinata per ciascuna arma o corpo:

a) dall'anzianità conseguita nel grado di sottotenente all'uscita dai corsi di reclutamento per coloro pei quali non sieno prescritti corsi di applicazione o tecnico-professionali;

b) dalla media tra i voti riportati nella graduatoria all'uscita dei corsi di reclutamento e quelli riportati nella graduatoria all'uscita dai corsi di applicazione;

c) dalla media tra i voti riportati all'uscita dei corsi di reclutamento e la metà di quelli riportati nella graduatoria dei corsi tecnico-professionali.

Pei tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi valgono le norme dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

L'anzianità relativa dei tenenti del corpo sanitario o del corpo veterinario è determinata dalla graduatoria di merito dei rispettivi corsi di reclutamento.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 9.

Gli allievi dei collegi militari che a decorrere dal 1° ottobre 1927 cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permamente, continuano ad aver vigore per gli allievi che attualmente frequentano i corsi presso le accademie militari e per quelli che vi saranno ammessi nell'anno scolastico 1926-1927.

Però i sottotenenti allievi dei corsi, che saranno iniziati nell'anno scolastico 1926-1927, i quali dovessero ripetere un anno, non potranno continuare gli studi se non rinunziando ai gradi conseguiti e assumendo ad ogni effetto la qualità di semplici allievi col trattamento per essi stabilito.

Ai corsi che avranno inizio nell'anno scolastico 1927-28 ed ai quali verranno applicate integralmente le disposizioni del presente decreto, potranno essere ammessi, superando il relativo concorso di ammissione, i sottotenenti di complemento provenienti dalle scuole allievi ufficiali di complemento che avranno termine nel 1927, purchè rinuncino ai gradi conseguiti e partecipino ai corsi delle accademie militari in qualità di allievi. Essi per tutta la durata dei corsi avranno il beneficio dell'intera retta gratuita e, all'atto della promozione a tenenti, la loro anzianità di grado sarà retrodatata di un anno.

Art. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro della guerra di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite tutte le norme integrative ed esecutive del presente decreto e quelle per l'ordinamento degli studi e l'ammissione nelle accademie militari e per la durata dei corsi di reclutamento, di applicazione e tecnico-professionali.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 39. — COOP

Numero di pubblicazione 1452.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 1133.

Esecuzione dell'Accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° dicembre 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al personale della marina mercantile per la cura delle malattie veneree.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'interno e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° dicembre 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al personale della marina mercantile per la cura delle malattie veneree.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche relative all'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 30. — COOP

Arrangement relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes.

Le Président de la République Argentine, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Cubaine, Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la République de Finlande, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, le Président de la République Hellénique, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, le Président de la République du Pérou, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, reconnaissant l'opportunité d'une action commune en vue de donner aux marins du commerce les facilités désirables pour le traitement des maladies vénériennes, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Argentine:

M. A. Blancas, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Hymans, Son Ministre des affaires étrangères;

Le Président de la République Cubaine:

M. Luis R. de Miranda y de la Rua, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. Otto Krag, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Le Président de la République de Finlande.

M. Yrjö Saastamoinen, Chargé d'affaires de Finlande près Sa Majesté le Roi des Belges;

Le Président de la République Française:

M. Maurice Herbette, Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Sir Georges Graham, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Le Président de la République Hellenique:

M. Nicolas Politis, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Orsini Baroni, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Gustave E. Vandenbroeck, Consul de Monaco à Anvers;

Le Président de la République du Pérou:

H. Swayne y Mendoza, Chargé d'affaires du Pérou près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Henry Cartagi, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. de Dardel, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à créer et à entretenir dans chacun de leurs principaux ports, maritimes ou fluviaux, des services vénérologiques ouverts à tous les marins du commerce ou bateliers, sans distinction de nationalité.

Ces services auront un personnel médical spécialisé et une organisation matérielle tenue constamment à jour des progrès de la science. Ils seront installés et fonctionneront dans les conditions telles que les interessés y puissent avoir facilement accès. Leur développement sera proportionné, dans chaque port, au mouvement de la navigation et ils disposeront d'un nombre suffisant de lits d'hôpital.

Article 2.

Les soins médicaux ainsi que la fourniture des médicaments seront gratuits; il en sera de même de l'hospitalisation, lorsqu'elle aura été reconnue nécessaires par le médecin du service.

Les malades recevront également à titre gratuit les médicaments nécessaires aux traitements à suivre en cours de route et jusqu'à la prochaine escale prévue.

Article 3.

Il sera délivré à chaque malade un carnet strictement personnel, sur lequel il pourra n'être désigné que par un numéro, et où les médecins des diverses cliniques visitées par lui inscriront:

a) le diagnostic, avec l'indication sommaire des particularités cliniques relevées au moment de l'examen;

b) les opérations faites à la clinique;

c) les prescriptions à suivre en cours de route;

d) les résultats des examens sérologiques pratiqués dans les cas de syphilis (Wassermann).

Ces carnets seront établis conformément au modèle ci-annexé. Ils pourront être ultérieurement modifiés par voie administrative.

Il est désirable, afin de faciliter la comparaison, que la recherche de la réaction de Wassermann soit faite, autant que possible, suivant une technique uniforme.

Article 4.

Les capitaines de navires et les patrons de bateaux seront tenus de faire connaître à leur personnel l'existence des services visés dans le présent Arrangement.

Au moment de l'arraisonnement du navire ou de sa première visite à bord, l'officier sanitaire remettra au personnel des notices indiquant les lieux et les heures des consultations.

Article 5.

Les Etats qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

Article 6.

Le présent Arrangement sera mis en vigueur dans un délai de trois mois à dateur du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des Parties contractantes dénoncerait l'Arrangement, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette partie et cela une année seulement à dater du jour où cette dénonciation aura été notifiée au Gouvernement belge.

Article 7.

Sauf décision contraire à prende par l'une ou l'autre des Puissances signataires, les dispositions du présent Arrangement ne s'appliqueront pas aux Dominions à Gouvernement propre, aux Colonies, Possessions ou Protectorats des Hautes Parties contractantes ou aux territoires à l'égard desquels un mandat a été accepté par les Parties contractantes au nom de la Société des Nations.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à la Convention, suivant les conditions de l'article 5 au nom de leurs Dominions à Gouvernement propre, Colonies, Possessions ou Protectorats, ou encore des territoires pour lesquelles elles ont accepté un mandat au nom de la Société des Nations. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 6.

Article 8.

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications seront déposées à Bruxelles dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1924 en un seul exemplaire qui restera deposé dans les archives du Ministère

des affaires étrangères de Belgique, et dont une copie certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.

Pour l'Argentine:

Cette signature est donnée ad referendum.
(*L. S.*) *signé*: Alberto Blancas.

Pour la Belgique:
(*L. S.*) *signé*: Hymans.

Pour la République Cubaine:
(*L. S.*) *signé*: L. R. de Miranda.

Pour le Danemark:
(*L. S.*) *signé*: O. Krag.

Pour la Finlande:
(*L. S.*) *signé*: Vrjö Saastamoinen.

Pour la France et la Tunisie:
(*L. S.*) *signé*: Maurice Herbette.

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

I declare that my signature applies only to Great Britain and Northern Ireland. I reserve the right of each of the British Dominions, Colonies, Oversea Possessions and Protectorates and of each of the territories in respect of which a mandate on behalf of the League of Nations has been accepted by His Britannic Majesty, to accede to the agreement under Article 7.

(*L. S.*) signé: George Graham.

Pour la Grèce:
(*L. S.*) *signé*: Politis.

Pour l'Italie:
(*L. S.*) *signé*: Orsini Baroni.

Pour la Principauté de Monaco:
(*L. S.*) *signé*: Gustave E. Vandenbroeck.

Pour le Pérou:
(*L. S.*) *signé*: G. Gustave Swayne y Mendoza.

Pour la Roumanie:
(*L. S.*) *signé*: Henry Cartagi.

Pour la Suède:
(*L. S.*) *signé*: G. de Dardel.

PROCES-VERBAL DE SIGNATURE.

Le procès-verbal de signature concernant l'Arrangement relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes a été ouvert au Ministère des affaires étrangères le 1er décembre 1924.

Au moment d'apposer leurs signatures sur ledit acte, les Représentants de la France, du Pérou et de la Roumanie formulent au nom de leurs Gouvernements respectifs les déclarations suivantes:

1. Déclaration formulée par le Gouvernement français:
Le Gouvernement français déclare que le présent Arrangement est applicable à la Tunisie, en ce qui concerne le port de Tunis seulement.

2. Déclaration formulée par le Gouvernement péruvien:
Le Gouvernement péruvien déclare que, pour le moment, les dispositions du présent Arrangement ne seront appliquées par lui que dans le port du Callao. Lorsqu'il sera en mesure d'en étendre l'application à d'autres de ses ports, il en fera la notification au Gouvernement belge qui la communiquera aux autres Puissances contractantes.

3. Déclaration formulée par le Gouvernement roumain:
Le Gouvernement roumain ne s'impose par le fait de la signature du présent Arrangement que les obligations suivantes:

1° Hospitaliser et traiter gratuitement les marins étrangers atteints de maladies vénériennes, dans les hôpitaux existant actuellement dans les ports maritimes et fluviaux roumains en leur accordant le régime commun aux malades admis gratuitement;

2° Accorder gratuitement les médicaments nécessaires jusqu'à la prochaine escale;

3° Prescrire aux autorités sanitaires locales d'établir le carnet-type et d'y inscrire les diverses indications mentionnées dans l'Arrangement;

4° Hospitaliser tous les marins qui auront été jugés hospitalisables par le médecin de la localité sans être toutefois tenu de créer des services sanitaires spéciaux pour marins.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1924 en un seul exemplaire dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

Pour l'Argentine:
(*s.*) Alberto Blancas.

Pour la Belgique:
(*s.*) Hymans.

Pour la République Cubaine:
(*s.*) L. R. de Miranda.

Pour le Danemark:
(*s.*) O. Krag.

Pour la Finlande:
(*s.*) Yrjö Saastamoinen.

Pour la France et la Tunisie:
(*s.*) Maurice Herbette.

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:
(*s.*) George Graham.

Pour la Grèce:

Je déclare signer le présent Arrangement sous les mêmes réserves que celles formulées par le Gouvernement roumain:
(*s.*) Politis.

Pour l'Italie:
(*s.*) Orsini Baroni.

Pour le Principauté de Monaco:
(*s.*) Gustave E. Vandenbroeck.

Pour le Pérou:
(*s.*) G. Swayne y Mendoza.

Pour la Roumanie:
(*s.*) Henry Cartagi.

Pour la Suède:
(*s.*) G. de Dardel.

ARRANGEMENT INTERNATIONAL

du . . . .

CARNET INDIVIDUEL

Centres de traitement	Numéro d'inscription au centre
1er centre	. . . .
2e »	. . . .
3e »	. . . .
4e »	. . . .
5e »	. . . .
6e »	. . . .
7e »	. . . .
8e »	. . . .

Ce carnet doit être présenté, dans chaque centre, au médecin traitant qui inscrira lui-même toutes les mentions relatives aux particularités de la maladie, aux examens biologiques et au traitement.

I. — Les abréviations: E. S., C. servent à désigner les diverses affections traitées (*voir Vocabulaire Médico-pharmaceutique*). Le médecin traitant rayera celles dont le malade n'est pas atteint.

II — Dans la colonne intitulée « traitement et observations » inscrire la nature et les doses des médicaments prescrits; ainsi que le mode d'administration, en employant les abréviations:

V. pour la voie intraveineuse.
M. pour la voie intramusculaire.
O. pour la voie buccale.
F. pour la voie cutanée (frictions).

III. — Lorsqu'un malade s'embarque, l'adresse du centre de traitement du port de destination et les heures des consultations lui seront, si possible, indiquées.

Examens de laboratoire (*).

Date	Prod. examinés	Résultat (**)

(*) Sang; Liq. céphalo-rachidien; pus; sérosité.
(**) Wassermann: positif; douteux; négatif.

Traitement.

Date	Nom du centre	Traitement et observations

Le présent carnet est remis aux marins en vue de leur assurer un traitement continu et gratuit dans les différents ports. Il devra être conservé soigneusement. Dans chacun des principaux ports se trouve un centre de traitement. L'adresse de ce centre de traitement et les heures où l'on peut s'y présenter peuvent être demandées aux médecins sanitaires ou à n'importe quel officier du port ou des douanes.

This card is issued to sailors for the purpose of securing continuous and free of cost treatment at different ports. It should carefully kept by the sailor. At each of the principal ports there is a centre at which this treatment can be carried on. The address of the treatment centre and the hours of attendance can be learned on application to the Port Sanitary Authority or to any Port or Customs officer.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1453.**

REGIO DECRETO 22 giugno 1926, n. **1145.**

Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per gli affari delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 40. — COOP

Regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie.

Art. 1.

Gli ufficiali che prestano servizio nelle Colonie sono sottoposti a Consiglio di disciplina per decisione del comandante delle truppe della Colonia ove sono stati commessi i fatti, purchè detto comandante rivesta il grado di generale.

Art. 2.

Il Consiglio di disciplina ha luogo in Colonia solo per i fatti ivi commessi da ufficiali che si trovino nella Colonia medesima nell'epoca in cui sono sottoposti a Consiglio di disciplina.

Art. 3.

La decisione di sottoporre un ufficiale a Consiglio di disciplina è presa dopo ultimata l'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici del medesimo.

L'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale dovrà darsi integrale visione degli atti.

Per le contestazioni, comunicazione degli atti e difese saranno fissati termini perentori.

Art. 4.

Il Consiglio di disciplina si compone di cinque membri scelti dal Comandante delle truppe della Colonia di grado superiore o pari a quello dell'ufficiale inquisito, ma sempre di questo più anziani, e sarà presieduto dall'ufficiale più elevato in grado che dovrà essere ufficiale superiore o generale.

La maggioranza dei membri sarà costituita da ufficiali di arma combattente.

Art. 5.

Il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del Comando delle truppe.

Art. 6.

I membri del Consiglio di disciplina sono designati, nello stesso ordine di convocazione dall'autorità che emette l'ordine la quale deve sceglierli fra gli ufficiali in servizio effettivo nella Colonia, i quali non si trovino nei casi di incompatibilità contemplata dalle lettere *f) g) h) i) l) m)* del l'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Se un unico Consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano degli ufficiali inquisiti.

Potranno essere esclusi dal far parte di un Consiglio di disciplina gli ufficiali che per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio non possano esserne distolti a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

Art. 7.

Se, per ciascun grado, il numero degli ufficiali presenti in Colonia non sia sufficiente a comporre il Consiglio, il comandante delle truppe rimetterà gli atti al Ministero della guerra, il quale ne ordinerà la convocazione presso il Comando della divisione militare di Roma.

Per decisione del Ministro per la guerra saranno convocati presso il Comando della divisione suddetta i Consigli di disciplina che non possano essere ordinati in Colonia perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in Colonia da ufficiali rimpatriati o che si trovano all'estero.

In tutti questi casi si applicheranno integralmente le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 8.

L'ufficiale inquisito ha diritto di ricusare uno dei membri designati entro 24 ore dalla ricevuta comunicazione dei loro nomi.

L'autorità che ha designato i membri provvede con decreto motivato ad ogni surrogazione di membri incompatibili, infermi o comunque legittimamente impediti, ed eventualmente del membro ricusato.

Art. 9.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha diritto di essere assistito durante il procedimento da altro ufficiale residente nella Colonia ove ha luogo il Consiglio. Questo dovrà essere scelto fra coloro che potrebbero essere membri; e che non sia più elevato in grado o più anziano del presidente del Consiglio; in ogni modo, non dovrà essere inferiore all'inquisito in grado o anzianità.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di disciplina, ricevuti gli atti, ne fa prendere conoscenza ai membri del Consiglio.

Stabilisce quindi, il giorno e l'ora della riunione, e ne dà immediata partecipazione agli altri membri ed all'ufficiale inquisito.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio delega uno dei membri a fungere da segretario all'udienza.

Nella seduta del Consiglio si osservano le norme dettate dagli articoli 89, 90, 91 e 92 della legge 11 marzo 1926, numero 397.

Art. 12.

Per gli ufficiali generali da sottoporsi a Consiglio di disciplina il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra, e si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra:

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1926.

Approvazione di tariffe dei premi lordi adottati dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni «Atlante» con sede in Milano, per le assicurazioni sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 513;

Considerato che con decreti Ministeriali 19 settembre 1925, e 26 dicembre 1925 la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima «Atlante» capitale sociale lire 15,000,000 versato L. 5,450,000, sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda della Società intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe per nuovi tipi di contratto;

Viste le basi tecniche e i metodi di calcolo seguiti;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate nel testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe dei premi lordi adottati dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima «Atlante» capitale sociale L. 15,000,000, versato L. 5,450,000:

a) Tariffa n. 3 relativa all'assicurazione «vita intera» a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

b) Tariffa n. 5 relativa all'assicurazione « mista a premio unico » di un capitale pagabile all'assicurato, se è in vita dopo un certo numero di anni o, in caso di premorienza, subito dopo il decesso dell'assicurato;

c) Tariffa n. 6 (Tipo A, Tipo B) relativa all'assicurazione « mista crescente a premio annuo », di un capitale pagabile al termine stabilito, se l'assicurato è in vita, o, in caso di premorienza, alla morte dell'assicurato, previa riduzione del capitale stesso in relazione al numero dei premi pagati;

d) Tariffa n. 16 relativa all'assicurazione « capitale differito a premio unico senza controassicurazione », di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita dopo un certo numero di anni;

e) Tariffa n. 17 relativa all'assicurazione « capitale differito a premio unico con controassicurazione », di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita dopo un certo numero di anni, e coll'obbligo, da parte dell'impresa assicuratrice, del rimborso del premio pagato, in caso di premorienza;

f) Tariffa n. 20 relativa all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione;

g) Tariffa n. 21 relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione con l'obbligo da parte dell'impresa assicuratrice della restituzione del premio versato in caso di morte dell'assicurato prima del termine stabilito per la decorrenza della rendita.

Roma, addì 3 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1926.

Approvazione delle condizioni di polizza adottate dalla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino, per le assicurazioni senza la visita medica.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali in data 26 dicembre 1925, 19 aprile 1926, 20 maggio 1926, e 25 giugno 1926, coi quali la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia » con sede in Torino, capitale sociale lire 20,000,000, versato L. 6,500,000, veniva autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e venivano approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Ritenuto che sia da accogliere la domanda della Società intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza, relative ad alcune forme di assicurazione;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza adottate, per le assicurazioni sulla durata della vita umana con esenzione dalla visita medica, dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia » capitale sociale lire 20.000.000, versato L. 6.500,000, con sede in Torino.

Roma, addì 3 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1926.

Modifica del calendario delle Borse valori pel 1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1925, n. 6721;
Sulla richiesta dei maggiori Sindacati di borsa;

Decreta:

Le Borse dei valori del Regno, resteranno chiuse anche nei giorni di sabato 10, 17, 24 e 31 luglio e 4, 11, 18 e 25 settembre 1926.

Per il mese di luglio rimangono ferme rispettivamente nei giorni 23 e 31, già fissati, la risposta dei premi e la liquidazione, mentre si procederà ai riporti alle ore 16 del giorno 23 luglio 1926.

Roma, addì 8 luglio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito.

Bollettino N. 148

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 luglio 1926

	Media		Media
Parigi	78 83	Belgio	75 50
Londra	142 294	Olanda	11 73
Svizzera	566 50	Pesos oro (argentino)	26 86
Spagna	465 75	Pesos carta (argent.)	11 82
Berlino	6 98	New-York	29 262
Vienna (Shilling)	4 17	Belgrado	51 75
Praga	86 75	Budapest	0 0415
Romania	13 75	Russia	15 262
Dollaro canadese	29 25	Norvegia	6 35
Albania	565 —	Oro	564 62

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	66 225
	3.50 % » (1902)	60
	3.00 % lordo	41 325
	5.00 % netto	89 40
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 325

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Monterosso al Mare, in provincia di Spezia, con decreto odierno sono estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, relative alla esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento stesso.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 15, dal 12 al 18 aprile 1926.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Avellino	Ariano di Pugl.	Flumeri	B	—	1
Id.	Id.	Orsara	O	—	1
Id	Avellino	Solofra	B	—	1
Bari d. Puglie	Bari	Acquaviva	B	—	1
Benevento (a)	Cerreto Sannita	S. Salvat. Tel.	B	—	1
Brescia	Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Chiari	Coccaglio	B	—	1
Campobasso (a)	Isernia	Venafro	B	—	1
Catania	Acireale	Giarre	B	—	1
Como	Varese	Varese	E	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	B	—	1
Girgenti	Girgenti	Girgenti	B	—	1
Id.	Sciacca	Caltabellotta	O	—	1
Lucca	Lucca	Buggiano	B	—	1
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	—	1
Macerata	Camerino	Visso	B	1	—
Milano	Gallarate	Legnano	B	—	1
Id.	Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Milano	Pieve Eman.	B	—	1
Novara	Novara	Borgo Lavezz.	B	—	1
Id.	Id.	Novara	B	—	1
Palermo (a)	Cefalù	Gangi	B	—	1
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Antonimina	B	—	2
Id.	Id.	Ciminà	O	—	1
Verona	Verona	Valeggio s. M.	B	—	1
				1	25
Carbonchio sintomatico					
Aquila d. Abr.	Sulmona	Ateleta	B	1	—
Modena	Mirandola	Camposanto	B	—	1
Trento	Rovereto	Brentonico	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Schio	B	—	1
				1	3
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	Nizza Monferr.	B	1	—
Id.	Alessandria	Alessandria	B	3	—
Id.	Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Id.	S. Salvatore	B		1
Id.	Asti	Coazzolo	B	2	1
Id.	Id.	Settimo	B	1	—
Id.	Casale Monferr.	Casale Monferr.	B	—	1
Id.	Id.	Treville	B	—	2
Id.	Id.	Villamiroglio	B	1	1
Id.	Tortona	Tortona	B	2	1
Ancona	Ancona	Agugliano	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Arcevia	B	—	2
Aquila d. Abr.	Aquila	Rocca di C.	B	—	10
Id.	Id.	Roio Piano	B	1	—
Id.	Avezzano	Tagliacozzo	B	1	3
Id.	Cittaducale	Cantalice	B	—	6
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	4	—
Id.	Id.	Castel Fior.	B	3	2
Id.	Id.	Cavriglia	B	1	—
Id.	Id.	Cortona	B	1	—
Id.	Id.	S. Sepolcro	B	1	—
Id.	Id.	Terranova Br.	B	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	Monteleone	B	1	—
Bari d. Puglie	Bari	Bari	B	1	—
Id.	Id.	Giovinazzo	B	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	20	14
Id.	Id.	La Valle	B	1	—
Id.	Id.	Limana	B	3	3
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	3	—
Id.	Feltre	Cesio	B	5	1
Id.	Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Id.	Lentiai	B	18	5
Id.	Id.	S. Giustina	B	7	—
Benevento (a)	Cerreto Sannita	S. Salvatore T.	B	2	—
Bergamo	Bergamo	Bagnatica	B	1	—
Id.	Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Id.	Costa di Mezz.	B	—	1
Id.	Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Id.	Gorle	B	1	1
Id.	Id.	Pradalunga	B	1	—
Id.	Id.	S. Paolo d'Arg.	B	—	6
Id.	Id.	Tagliumo	B	1	—
Id.	Id.	Telgate	B	1	—
Id.	Id.	Villongo S, A.	B	—	1
Id.	Clusone	Azzone	B	6	—
Id.	Id.	Clusone	B	5	—
Id.	Id.	Colore	B	—	1
Id.	Id.	Gandellino	B	1	—
Id.	Id.	Gorno	B	3	—
Id.	Id.	Leffe	B	1	—
Id.	Id.	Peia	B	3	—
Id.	Treviglio	Antegnate	B	4	—
Id.	Id.	Brignano	B	2	—
Id.	Id.	Calcio	B	2	1
Id.	Id.	Cortenuova	B	—	1
Id.	Id.	Covo	B	—	2
Id.	Id.	Fontanella	B	2	1
Id.	Id.	Isso	B	1	—
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Id.	Id.	Treviglio	B	—	1
Bologna	Bologna	Castelfr. dell'E.	B	—	1
Id.	Id.	Castel Magg.	B	—	1
Id.	Id.	Zola Predosa	B	—	2
Brescia	Breno	Ponte di Legno	B	4	—
Id.	Brescia	Bovegno	B	—	2
Id.	Id.	Bonezzo	B	4	—
Id.	Id.	Brandico	B	2	—
Id.	Id.	Calcinato	B	15	—
Id.	Id.	Calvagese	B	3	—
Id.	Id.	Camignone	B	—	2
Id.	Id.	Castenedolo	B	8	—
Id.	Id.	Cizzago	B	1	1
Id.	Id.	Comezzano	B	2	—
Id.	Id.	Cossirano	B	1	1
Id.	Id.	Desenzano s. L.	B	4	—
Id.	Id.	Nuvolento	B	2	—
Id.	Id.	Ospitaletto	B	9	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Brescia	Chiari	Chiari	B	—	1
Id.	Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Id.	Palazzolo s. O.	B	3	1
Id.	Verolanuova	Gottolengo	B	2	—
Id.	Id.	Quinzano d'O.	B	1	—
Id.	Id.	Verolavecchia	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	B	—	1
Id.	Id	Sommatino	B	6	—
Id.	Piazza Armer.	Calascibetta	B	2	—
Id.	Id.	Castrogiovanni	B	2	—
Id.	Id	Id.	Cp	17	—
Campobasso (a)	Campobasso	S. Giov. in G.	B	—	1
Catania	Caltagirone	Vizzini	B	1	—
Id.	Catania	Randazzo	B	—	1
Id.	Nicosia	Leonforte	B	5	—
Como	Como	Cantù	B	1	—
Id.	Id.	Carimate	B	2	—
Id.	Id.	Colico	B	1	—
Id.	Id.	Loveno	B	2	—
Id.	Id.	Mozzate	B	3	—
Id.	Id.	S. Fedele	B	1	—
Id.	Id.	S. Fermo	B	1	—
Id.	Lecco	Ballabio Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco Lomb.	B	1	—
Id.	Id.	Civate	B	1	—
Id.	Id.	Garbagnate	B	1	—
Id.	Id.	Lasnigo	B	1	—
Id.	Id.	Oggionno	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	3	—
Id.	Varese	Angora	B	1	—
Id.	Id.	Arcisate	B	1	—
Id.	Id.	Bregano	B	1	—
Id.	Id.	Cadegliano	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	4	—
Id.	Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	6	—
Id.	Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Id.	Tradate	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	2	—
Id.	Crema	Spino d'Adda	B	—	2
Id.	Cremona	Azzanello	B	2	—
Id.	Id.	Barzaniga	B	2	1
Id.	Id.	Ca' d'Andrea	B	2	—
Id.	Id.	Cremona	B	4	—
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	—	1
Cuneo	Alba	Monticello	B	1	—
Id.	Id.	S. Stefano B.	B	1	—
Id.	Saluzzo	Cavallermagg.	B	—	1
Ferrara	Cento	S. Agostino	B	6	—
Id.	Comacchio	Comacchio	B	9	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	1	3
Id.	Id.	Bondeno	B	8	—
Id.	Id.	Ferrara	B	1	1
Id.	Id.	Iolanda	B	—	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	2
Id.	Id.	Vigarano	B	1	—
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	—
Id.	Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Id.	Fiesole	B	2	—
Id.	Id.	Figline Vald.	B	—	4
Id.	Id.	Id.	B	—	3
Id.	Id.	Id.	B	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	B	2	—
Id.	Id.	Marradi	B	3	1
Id.	Id.	Reggello	B	2	—
Id.	Id.	Rufina	B	1	—
Id.	Id.	Vaglia	B		1
Id.	Id.	Vicchio	B	1	—
Foggia	Foggia	Foggia	B Bf	1	1
Id.	Id.	Manfredonia	BO	11	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	2	2
Id.	Id.	Cesenatico	B	1	—
Id.	Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Id.	Roncofreddo	B	—	1
Id.	Id.	S. Mauro	B	—	1
Id.	Forlì	Forlì	B	—	1
Id.	Rimini	Coriano	D	1	—
Friuli	Udine	Bagnaria Arsa	B	—	1
Id.	Id.	Cervignano	B	—	2
Id.	Id.	Dignano	B	—	3
Id.	Id.	Pertcole	B	—	2
Id.	Id.	S. Giorgio Nog.	B	1	—
Id.	Id.	S. Vito al T.	B	1	—
Genova	Albenga	Finalborgo	B	1	—
Id.	Chiavari	Castiglione	B	1	—
Id.	Id.	Rezzoaglio	B	1	—
Id.	Id.	Sestri Levante	B	1	—
Id.	Genova	Genova	B	1	—
Id.	Savona	Albisola Super	B	1	—
Girgenti	Girgenti	Campob. di L.	B	—	1
Id.	Id.	Girgenti	B	—	3
Grosseto	Grosseto	Castiglion d. P.	B	1	—
Id.	Id.	Follonica	B	6	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	1	1
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	B	—	2
Id.	Gallipoli	Nardò	B	2	1
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Id.	Livorno	B	9	1
Id.	Id.	Id.	S	4	—
Id.	Id.	Rosignano M.	B	5	—
Id.	Piombino	Campiglia M	B	—	2
Id.	Id.	Castagn. Card.	B	1	—
Id.	Id.	Cecina	B	1	—
Id.	Id.	Piombino	B	6	5
Id.	Id.	Suvereto	B	—	1
Lucca	Casteln. di G.	Careggine	O	3	—
Id.	Lucca	Capannori	B	3	—
Id.	Id.	Forte dei M.	B	—	1
Id.	Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Id.	Pescaglia	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Macerata	Cingoli	B	1	—
Id.	Id.	Esanatoglia	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. Mart.	B	2	—
Mantova	Mantova	Borgoforte	B	1	—
Id.	Id.	Casalromano	B	—	1
Id.	Id.	Castel Goffredo	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	—	1
Id.	Id.	Cavriana	B	—	1
Id.	Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	1	—
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Id.	Marcaria	B	1	2
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	—
Id.	Id.	Quistello	B	—	2

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	Redondesco	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Rodico	B	—	2
Id.	Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	Id.	Schivenoglia	B	1	2
Id.	Id.	Sustinente	B	—	1
Id.	Id.	Viadana	B	1	—
Id.	Id.	Villa Poma	B	—	1
Id.	Id	Villimpenta	B	1	—
Messina	Castroreale	Motta Camastra	B	2	—
Milano	Abbiategrasso	Bubbiano	B	—	1
Id.	Id.	Cuggiono	B	—	1
Id.	Id.	Motta Visconti	B	—	2
Id.	Gallarate	Lainate	B	2	1
Id.	Lodi	Borghetto Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Casalmaiocco	B	—	2
Id.	Id.	Mabo	B	—	1
Id.	Id.	Orio Litta	B	—	1
Id.	Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	1	1
Id.	Id.	S. Zenone al L.	B	—	1
Id.	Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Id.	Zelobuonpers.	B	—	1
Id.	Milano	Milano	B	3	2
Id.	Id.	Terrazzano	B	—	1
Id.	Id.	Trezzo sull'A.	B	—	1
Id.	Monza	Carate Brianza	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	3	—
Id.	Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Finale	B	2	—
Id.	Id.	Mirandola	B	8	3
Id.	Id.	S. Felice	B	2	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	1	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	—	1
Id.	Modena	Campogalliano	B	3	—
Id.	Id.	Carpi	B	8	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	4	1
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	5	1
Id.	Id.	Novi di Mod.	B	2	—
Id.	Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	2	—
Id.	Id.	Vignola	B	1	—
Id.	Pavullo	Fiumalbo	B	2	—
Id.	Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Id.	Pievepelago	B	5	—
Id.	Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	Borgomanero	B	1	—
Id.	Id.	Briona	B	1	1
Id.	Id.	Cameri	B	2	1
Id.	Id.	Novara	B	2	1
Id.	Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Id.	Villata	B	—	1
Id.	Vercelli	Tronzano	B	—	1
Padova	Padova	Abano Terme	B	2	1
Id.	Id.	Anguillara	B	1	3
Id.	Id.	Baone	B	—	1
Id.	Id.	Barbona	B	—	1
Padova	Padova	Borgoricco	B	—	2
Id.	Id.	Bovolenta	B	—	2
Id.	Id.	Brugine	B	2	1
Id.	Id.	Campodarsego	B	2	4
Id.	Id.	Campo S. Mart.	B	2	—
Id.	Id.	Cartura	B	1	—
Id.	Id.	Codenigo	B	1	—
Id.	Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Id.	Gazzo	B	5	—
Id.	Id.	Limena	B	2	—
Id.	Id.	Maserà	B	1	—
Id.	Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Id.	Ospedaletto	B	—	2
Id.	Id	Padova	B	3	—
Id.	Id.	Piacenza d'A.	B	—	1
Id.	Id	Piazzola	B	2	3
Id.	Id.	Ponso	B	1	—
Id.	Id.	S. Giogio in B.	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro M.	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro Vim.	B	1	1
Id.	Id.	Sant'Ang. P. S.	B	—	1
Id.	Id.	Terrassa Pad.	B	1	1
Id.	Id.	Tribano	B	1	1
Id.	Id.	Vigodarzere	B	—	1
Id.	Id.	Vigonza	B	1	—
Id.	Id.	Villa del Conte	B	—	1
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Palermo	Cefalù	Collesano	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Gangi	B	1	—
Id.	Corleone	Contessa Ent.	B	—	10
Id.	Id.	Id.	O	—	8
Id.	Palermo	Carini	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Palermo	B	86	—
Id	Id.	Id.	Cp	71	—
Id.	Termini	Termini	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	34	—
Id.	Id.	Busseto	B	10	—
Id.	Id.	Fontanellato	B	30	—
Id.	Id.	Fontevivo	B	3	—
Id.	Id.	Noceto	B	24	3
Id.	Id.	Pellegrino	B	3	49
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	33	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	7	—
Id.	Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Id.	Sissa	B	2	—
Id.	Id.	Torrile	B	—	7
Id.	Id.	Trecasali	B	1	—
Id.	Id.	Zibello	B	18	—
Id.	Borgotaro	Compiano	S	—	1
Id.	Parma	Collecchio	B	18	1
Id.	Id.	Cortile S. M.	B	3	—
Id.	Id.	Felino	B	1	—
Id.	Id.	Golese	B	3	—
Id.	Id.	Langhirano	B	—	1
Id.	Id.	Lesignano	B	1	—
Id.	Id.	Mezzani	B	3	1
Id.	Id.	Montechiarug.	B	2	1
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	5	—
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	5	1
Id.	Id.	Solignano	B	1	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	2	—
Id.	Id.	Traversetolo	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Parma	Parma	Varsi	B	1	—
Id.	Id.	Vigatto	B	2	—
Pavia	Mortara	Castello d'Ag.	B	3	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	2	—
Id.	Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Id.	Zeme	B	3	—
Id.	Pavia	Bereguardo	B	—	1
Id.	Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Id.	Ferrara Erbogn.	B	1	3
Id.	Id.	Torrevecchia P.	B	—	1
Id.	Id.	Travacò Sicc.	B	1	—
Id.	Voghera	Bosnasco	B	1	1
Id.	Id.	Castana	B	1	—
Id.	Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Id.	Trebbiano N.	B	—	1
Id.	Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Orvieto	Allerona	B	2	—
Id.	Perugia	Marsciano	B	—	2
Id.	Id.	Panicale	B	—	2
Id.	Id.	Perugia	B	—	2
Id.	Id.	Umbertide	B	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	Fano	B	3	1
Id.	Id.	Orciano	B	1	—
Id.	Id.	Pergola	B	3	—
Id.	Id.	S. Costanzo	B	1	2
Id.	Id.	Serra S. Abb.	B	1	2
Id.	Urbino	Frontone	B	3	1
Id.	Id.	S. Angelo in V.	B	1	—
Id.	Id.	Sassocorvaro	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	1	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Id.	Gossolengo	B	2	—
Id.	Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	1
Id.	Id.	Nibbiano	B	—	1
Id.	Id.	Piacenza	B	2	1
Id.	Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Id.	Ruino	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	Id.	Vigolzone	B	—	1
Pisa	Pisa	Cascina	B	6	—
Id.	Id.	Crespina	B	1	—
Id.	Id.	Lari	B	1	2
Id.	Id.	Pisa	B	1	—
Id.	Id.	Ponsacco	B	—	1
Id.	Id.	Santa Luce	B	3	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	—	1
Id.	S. Miniato	Castelfr. Sotto	B	—	1
Id.	Id.	S. Miniato	B	1	1
Id.	Volterra	Monteverdi	B	1	1
Potenza	Melfi	Melfi	Cp	5	—
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	2	—
Id.	Id.	Faenza	B	1	2
Id.	Lugo	Conselice	B	2	—
Id.	Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Id.	Massa Lomb.	B	1	—
Id.	Ravenna	Cervia	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	6	6
Id.	Id.	Russi	B	4	1
Reggio di Cal.	Palmi	Cittanova	B	1	—
Id.	Id.	Gioia Tauro	B	2	—
Reggio di Cal.	Palmi	Iatrinoli	B	1	—
Id.	Id.	Radicena	B	3	1
Id.	Id.	Rosarno	B	5	2
Reggio nell'E.	Guastalla	Boretto	B	1	—
Id.	Id.	Gualtieri	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Id.	Correggio	B	1	—
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	—	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	3	—
Id.	Id.	Rubiera	B	—	1
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Frosinone	Frosinone	B	1	—
Id.	Rieti	Magliano Sab.	B	1	—
Id.	Id.	Orvinio	B	1	—
Id.	Id.	Pozzaglia	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	—	1
Id.	Id.	Grottaferrata	B	—	1
Id.	Id.	Marcellina	B	—	1
Id.	Id.	Marino	B	1	—
Id.	Id.	Montecchio	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	7	1
Id.	Id.	S. Angelo R.	B	—	1
Id.	Id.	Vicovaro	B	—	1
Id.	Id.	Zagarolo	B	1	—
Id.	Viterbo	Barbarano R.	B	1	—
Id.	Id.	Canino	B	1	—
Id.	Id.	Grotte di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Proceno	B	1	—
Rovigo	Adria	Loreo	B	1	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Rovigo	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Boara Polesine	B	1	1
Id.	Id.	Canaro	B	1	—
Id.	Id.	Casteln. Barian.	B	2	—
Id.	Id.	Frassinelle Pol.	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	2	—
Id.	Id.	Massa Super.	B	1	—
Id.	Id.	Melara	B	2	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	2	—
Id.	Id.	S. Martino di V.	B	—	1
Salerno	Campagna	Buccino	B	2	—
Id.	Sala Consilina	Sala Consilina	B	2	—
Id.	Id.	Teggiano	B	1	—
Id.	Salerno	Montecorv. R.	B	—	1
Id.	Id.	Pontecagnano	B	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Laurino	O	1	—
Siena	Montepulciano	Rad[illegible]ofani	B	1	—
Id.	Id.	Sinalunga	B	3	—
Id.	Siena	Casole d'Elsa	B	3	—
Id.	Id.	Castellina Ch.	B	1	1
Id.	Id.	Chiusdino	B	—	1
Id.	Id.	Monteroni	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni A.	B	1	—
Id.	Id.	Sovicille	B	—	1
Siracusa	Modica	Modica	B	—	3
Id.	Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	Id.	S	—	3
Id.	Siracusa	Carlentini	B	1	—
Id.	Id.	Lentini	B	2	—
Id.	Id.	Siracusa	B	3	—
Sondrio	Sondrio	Bianzone	B	—	1
Id.	Id.	Civo	B	1	—
Id.	Id.	Grosio	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Sondrio	Sondrio	Morbegno	B	2	—
Id.	Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Id.	Sondalo	B	1	—
Id.	Id.	Valle di Sotto	B	2	—
Spezia	Spezia	Ortonovo	B	2	—
Taranto	Taranto	Taranto	B	1	1
Teramo	Penne	Farindola	B	—	1
Torino	Aosta	Gressoney S. J.	B	1	—
Id.	Ivrea	Borgiallo	B	1	—
Id.	Id.	Burolo	B	1	—
Id.	Id.	Caravino	B	—	1
Id.	Susa	Trana	B	1	—
Id.	Torino	Carignano	B	1	—
Id.	Id.	Ceres	B	2	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Mathi	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	1	—
Id.	Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Id.	Rivoli	B	2	—
Id.	Id.	San Raffaele	B	—	1
Id.	Id.	San Sebastiano	B	2	—
Id.	Id.	Val della Torre	B	5	—
Id.	Id.	Verrua Savoia	B	2	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	B	1	—
Id.	Id.	Calatafimi	B	3	—
Id.	Id.	Id.	Cp O	—	8
Id.	Id.	Camporeale	B	1	—
Id.	Id.	Salaparuta	Cp	—	7
Id.	Id.	Vita	B	1	—
Id.	Mazara d. Vallo	Castelvetrano	B	4	—
Id.	Id.	Mazara	B	1	—
Id.	Id.	Partanna	O	—	6
Id.	Id.	Santa Ninfa	B	—	1
Id.	Trapani	Favignana	O	—	2
Id.	Id.	Trapani	B	1	—
Trento	Bolzano	Nova Ponente	B	—	1
Id.	Borgo	Bosentino	B	1	—
Id.	Id.	Levico	B	5	1
Id.	Id.	Ronchi	B	1	—
Id.	Id.	Strigno	B	2	—
Id.	Id.	Vattaro	B	21	1
Id.	Cles	Arnago	B	—	1
Id.	Id.	Castelfondo	B	1	—
Id.	Id.	Masi di Vigo	B	1	—
Id.	Id.	Mechel	B	4	7
Id.	Merano	Marlengo	B	1	—
Id.	Id.	Tirolo	B	5	2
Id.	Rovereto	Nomi	B	—	2
Id.	Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Tione	Villa Banale	B	1	—
Id.	Trento	Cavedine	B	8	—
Id.	Id.	Fai	B	16	3
Id.	Id.	Padergnone	B	4	—
Id.	Id.	Spormaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Vigolo Vattaro	B	2	—
Id.	Id.	Zambana	B	3	1
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Id.	Asolo	B	2	3
Id.	Id.	Borso	B	2	—
Id.	Id.	Casale sul Sile	B	3	—
Id.	Id.	Casier	B	—	1
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	1	1
Id.	Id.	Castello di God.	B	2	—
Id.	Id.	Codognè	B	1	—
Treviso	Treviso	Crespano	B	2	2
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Id.	Mareno Piave	B	1	—
Id.	Id.	Mogliano Ven.	B	—	1
Id.	Id.	Oderzo	B	—	1
Id.	Id.	Ponzano Ven.	B	1	1
Id.	Id.	Povegliano	B	5	—
Id.	Id.	Preganziol	B	—	2
Id.	Id.	Riese	B	3	8
Id.	Id.	S. Biagio Call.	B	—	2
Id.	Id.	S. Vendemiano	B	1	1
Id.	Id.	S. Zenone	B	1	—
Id.	Id.	Valdobbiadene	B	2	5
Id.	Id.	Vedelago	B	1	—
Venezia	Venezia	Campolongo	B	—	1
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Camponogara	B	—	2
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	1	—
Id.	Id.	Chirignago	B	1	1
Id.	Id.	Fossò	B	1	1
Id.	Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Id.	Mira	B	1	—
Id.	Id.	Noale	B	—	3
Id.	Id.	Salzano	B	—	2
Id.	Id.	S. Donà Piave	B	1	1
Id.	Id.	S. Michele Tagl.	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria di Sala	B	1	1
Verona	Verona	Albaredo d'Ad.	B	1	—
Id.	Id.	Arcole	B	3	1
Id.	Id.	Bosco Chiesan.	B	—	2
Id.	Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Id.	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Id.	Colognola Colli	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	2	—
Id.	Id.	Grezzana	B	1	—
Id.	Id.	Mezzane Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Minerbe	B	1	—
Id.	Id.	Monteforte Alp.	B	3	—
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	Pressana	B	2	—
Id.	Id.	Quinto di Valp.	B	1	1
Id.	Id.	Ronco all'Adige	B	—	1
Id.	Id.	Roverè Veron.	B	2	2
Id.	Id.	Salizzole	B	2	—
Id.	Id.	San Bonifacio	B	1	—
Id.	Id.	Sorgà	B	1	—
Id.	Id.	Valeggio sul M.	B	1	—
Id.	Id.	Villa Bartol.	B	1	—
Id.	Id.	Zevio	B	1	—
Id.	Id.	Zimella	B	8	2
Vicenza	Vicenza	Albettone	B	5	3
Id.	Id.	Alonte	B	3	1
Id.	Id.	Arzignano	B	1	—
Id.	Id.	Asigliano	B	2	2
Id.	Id.	Bassano	B	2	—
Id.	Id.	Bolzano Vicent.	B	1	2
Id.	Id.	Breganze	B	—	2
Id.	Id.	Brendola	B	3	—
Id.	Id.	Caldogno	B	2	1
Id.	Id.	Camisano	B	3	3
Id.	Id.	Castegnaro	B	1	2
Id.	Id.	Gambellara	B	2	—
Id.	Id.	Longare	B	1	1
Id.	Id.	Lonigo	B	2	—
Id.	Id.	Malo	B	—	4

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Vicenza	Vicenza	Montegalda	B	2	—
Id.	Id.	Montegaldella	B	2	—
Id.	Id.	Montecchio M.	B	—	2
Id.	Id.	Nanto	B	2	—
Id.	Id.	Orgiano	B	3	1
Id.	Id.	Poiana	B	5	3
Id.	Id.	Rosà	B	3	—
Id.	Id.	S. Vito di Leg.	B	—	1
Id.	Id.	Tezze	B	2	1
Id.	Id.	Torrebelvicino	B	1	—
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	—	4
Id.	Id.	Villaverla	B	1	—
				1309	**512**
		Malattie infettive dei suini.			
Aquila d. Abr.	Avezzano	Pereto	S	1	—
Id.	Id.	Trasacco	S	2	—
Arezzo	Arezzo	Castel Fiorent.	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	6	6
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Sant'Elpidio	S	2	—
Avellino	S. Angelo dei L.	Aquilonia	S	—	1
Benevento (*a*)	Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Id.	Id.	Paduli	S	—	2
Bergamo	Bergamo	Strozza	S	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Pietraperzia	S	6	—
Campobasso (*a*)	Campobasso	Campobasso	S	—	1
Catania	Nicosia	Troina	S	—	4
Como	Varese	Gurone	S	—	1
Cosenza	Rossano	Rossano	S	1	—
Id.	Id.	Vaccarizzo Alb.	S	1	—
Firenze	Firenze	Casellin. e Torri	S	1	1
Id.	Id.	Firenze	S	2	—
Id.	Id.	Vicchio	S	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	—	3
Foggia	Bovino	Faeto	S	2	—
Id.	San Severo	S. Paolo di Civ.	S	—	2
Id.	Id.	Serracapriola	S	1	—
Friuli	Gorizia	Gorizia	S	—	2
Id.	Udine	Coseano	S	—	1
Id.	Id.	S. Maria Longia	S	—	1
Id.	Id.	Udine	S	—	1
Lecce	Lecce	Lecce	S	—	1
Lucca	Lucca	Capannori	S	—	1
Messina	Mistretta	San Teodoro	S	3	—
Modena	Modena	Carpi	S	—	1
Id.	Id.	Modena	S	1	1
Id.	Id.	Novi di Modena	S	2	1
Id.	Id.	San Cesario	S	2	1
Id.	Id.	Sassuolo	S	1	1
Palermo (*a*)	Cefalù	Collesano	S	4	—
Id.	Palermo	Ciminna	S	5	2
Id.	Id.	Palermo	S	7	—
Id.	Termini	Caltavuturo	S	1	—
Id.	Id.	Termini	S	1	—
Perugia	Perugia	Castiglione Lag.	S	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	Sant'Ippolito	S	—	2
Piacenza	Piacenza	Caminata	S	—	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	S	1	—
Id.	Id.	Nibbiano	S	—	1
Pola	Pola	Rovigno	S	—	2
Potenza	Matera	Grassano	S	2	—
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Potenza	Matera	S. Mauro Forte	S	1	2
Id.	Melfi	Forenza	S	1	—
Id.	Potenza	S. Chirico Nuov.	S	1	1
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo S.	S	1	—
Id.	Id.	Scandiano	S	1	—
Roma	Rieti	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Nettuno	S	1	—
Id.	Id.	Roma	S	1	1
Salerno	Campagna	Roccadaspide	S	—	6
Id.	Id.	Serre	S	3	—
Siena	Siena	Colle V. d'Elsa	S	—	1
Id.	Id.	Poggibonsi	S	1	—
Id.	Id.	Sovicille	S	2	2
Teramo	Teramo	Castellalto	S	6	—
Id.	Id.	Cellino Attanas.	S	3	—
Id.	Id.	Teramo	S	2	—
Trento	Bolzano	Appiano	S	—	5
Id.	Cavalese	Termeno	S	—	1
Id.	Merano	Corzes	S	—	1
Treviso	Treviso	S. Biagio Call.	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	11	5
Verona	Verona	Verona	S	—	1
Vicenza	Vicenza	Torri di Quart.	S	—	1
				97	71
		Morva.			
Como	Lecco	Monticello	E	—	1
Cremona	Cremona	Casalmorano	E	—	1
Lecce	Lecce	Lecce	E	—	1
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia	E	—	1
Id.	Id.	S. Martino Rio	E	—	2
				—	6
		Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Id.	Cesinali	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	2	—
Id.	Id.	Monteforte	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Super.	E	1	—
Id.	Id.	S. Potito Ultra	E	1	—
Bari d. Puglie	Altamura	Toritto	E	5	—
Id.	Bari	Ceglie d. Campo	E	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Id.	Putignano	E	3	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Niscemi	S	3	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Caserta	Nola	Palma Campan.	E	—	1
Id.	Id.	S. Paolo Belsito	E	—	1
Catania	Catania	Adernò	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	4	3
Messina	Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	1	—
Id.	Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Calvizzano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.				
Napoli	Casoria	Secondigliano	E	1	—
Id.	Castellammare	Massalubrense	E	2	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Id.	San Giuseppe	E	3	—
Id.	Id.	Sorrento	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	3	—
Id.	Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	E	1	—
Palermo (*a*)	Corleone	Corleone	E	1	—
Id.	Id.	Prizzi	E	1	—
Id.	Palermo	Carini	E	1	—
Id.	Id.	Cinisi	E	1	—
Id.	Id.	Palermo	E	206	—
Id.	Termini	Termini	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	3	—
Id.	Id.	Cava d. Tirreni	E	—	1
Id.	Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio M. A.	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Id.	Scafati	E	2	—
Spezia	Spezia	Arcole	E	3	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	9	—
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	1	—
Id.	Id.	Vita	E	1	—
Trento	Cavalese	Montagna	E	—	1
				287	9
	Rabbia.				
Ascoli Piceno	Fermo	Massignano	Cn	—	1
Caltanissetta	Piazza Armer.	Castrogiovanni	Cn	—	1
Campobasso (*a*)	Campobasso	Campobasso	B	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	1
Lucca	Lucca	Capannori	Cn	—	1
Id.	Id.	Monsummano	Cn	—	1
Macerata	Camerino	Camerino	Cn	—	1
Mantova	Mantova	Castel d'Ario	Cn	—	1
Modena	Pavullo	Zocca	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Calvizzano	Cn	—	1
Id.	Id.	Giugliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	4	4
Palermo (*a*)	Palermo	Palermo	Cn	10	2
Id	Id.	Id.	E	3	—
Id.	Id.	Id.	Fl	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	Urbino	Cn	—	1
Pisa	Pisa	Cascina	Cn	—	1
Id.	Id.	Pisa	Cn	—	1
Id.	San Miniato	Santa Croce	Cn	—	1
Potenza	Melfi	Rapolla	Cn	2	—
Id.	Id.	Id.	E	5	—
Salerno	Salerno	Sarno	Cn	—	1
Verona	Verona	Avesa	Cn	—	1
Id.	Id.	Valeggio	Cn	—	1
Id.	Id.	Viganò	Cn	—	1
				26	25

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna.				
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Collepietro	O	2	—
Id.	Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Id	Fontecchio	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	—	1
Id.	Id.	Prata d'Ansid.	O	1	—
Id.	Id	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Id	Tione	O	1	—
Id.	Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	2	—
Id	Id.	Castellafiume	O	1	—
Id	Id.	Celano	O	1	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Id.	Gioia dei Marsi	O	1	—
Id.	Id.	Ortona de' M.	O	1	—
Id.	Id	Ovindoli	O	1	1
Id.	Id.	Sante Marie	O	—	1
Id	Id.	Villa Vallelonga	O	1	—
Id	Cittaducale	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Id.	Posta	O	—	1
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id	Pentima	O	1	—
Id.	Id.	Pettorano Gizio	O	—	1
Id.	Id.	Popoli	O	1	—
Id.	Id	Rivisondoli	O	1	—
Id.	Id.	Roccaraso	O	1	—
Id.	Id.	Scontrone	O	1	—
Avellino	Ariano Puglia	Monteleone	O	2	—
Id.	Id.	Orsara	O	—	2
Id.	S. Angelo d. L.	Bisaccia	O	1	1
Id.	Id.	Cairano	O	3	—
Id.	Id.	Guardia Lomb.	O	—	1
Id.	Id.	Lacedonia	O	1	1
Benevento (*a*)	San Bartolomeo	Foiano Val F.	O	1	—
Campobasso (*a*)	Campobasso	Sepino	O	5	—
Id.	Isernia	Castellone Volt.	O	7	—
Id.	Id.	Cerro al Volt.	O	1	—
Id.	Id.	Colli a Volturno	O	1	—
Id.	Id.	Filignano	O	—	1
Id.	Id.	Rocchetta Volt.	O	—	1
Id.	Id.	Scapoli	O	—	1
Id.	Id.	S. Angelo Pesco	O	18	—
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	O	15	—
Id.	Larino	Guglionesi	O	1	1
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	San Severo	Casalnuovo	O	1	—
Id.	Id.	S. Marco Lamis	O	1	1
Id.	Id.	S. Paolo Civit.	O	1	—
Friuli	Gorizia	Gorizia	E	1	—
Grosseto	Grosseto	Gavorrano	B	1	—
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	5	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Pola	Capodistria	Maresego	E	2	—
Potenza	Matera	Craco	O	2	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Melfi	Forenza	O	1	—
Id.	Id.	San Fele	O	2	—
Roma	Roma	Roma	O	6	—
Id.	Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Viterbo	Viterbo	O	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Rogna.			
Salerno	Campagna	Buccino	O	3	—
Id	Id.	Ricigliano	O	2	—
Id.	Id.	Roscigno	O	1	—
				127	16
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Arischia	O	2	—
Avellino	Avellino	Montefalcione	Cp	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Calascibetta	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	Lanuvio	O	1	—
Id.	Id.	Mentana	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Viterbo	Nepi	O	1	—
Id.	Id.	Roccalvecce	O	1	—
Trapani	Mazara d. Vallo	Castelvetrano	O	—	2
				11	2
		Vaiuolo ovino.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Capestrano	O	2	—
Id.	Id.	Fossa	O	1	—
Id.	Avezzano	Gioia dei Marsi	O	1	—
Id	Id	Tagliacozzo	O	1	—
Avellino	S. Angelo d. L.	Calitri	O	—	1
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	O	1	—
Benevento (a)	Cerreto Sannita	Limatola	O	1	—
Id.	Id	S. Agata d. Goti	O	3	—
Ferrara	Comacchio	Migliarino	O	2	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	7	—
Id.	Id.	Magliano Tosc.	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	3	—
Macerata	Macerata	Gualdo	O	2	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Id.	Lagonegro	O	1	—
Id.	Id.	Nova Siri	O	1	—
Id.	Id.	Senise	O	1	—
Id.	Potenza	Saponara Grum.	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Frosinone	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Id.	Mentana	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	5	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Id.	Id.	Proceno	O	1	—
				46	1
		Aborto epizootico.			
Belluno	Feltre	San Gregorio	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Tubercolosi bovina.			
Foggia	Foggia	Roseto Valfort.	B	—	1
		Influenza del cavallo.			
Ravenna	Ravenna	Cervia	E	—	1
Id.	Id.	Ravenna	E	1	—
				1	1
		Peste aviaria.			
Novara	Novara	Borgo Vercelli	P	—	
		Colera dei polli.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Sassa	P	10	—
Avellino	Ariano Puglia	Orsara	P	—	2
Foggia	Foggia	Ortanova	P	—	1
Modena	Modena	Carpi	P	—	12
Id.	Id.	Formigine	P	1	—
Id.	Id.	Maranello	P	2	—
Id.	Id.	Modena	P	1	2
Id.	Id.	Nonantola	P	—	4
Id.	Id.	San Cesario	P	2	1
Pisa	Pisa	Pontedera	P	—	1
				16	23

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	25	26
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	62	602	1821
Malattie infettive dei suini	35	71	168
Morva	4	5	6
Farcino criptococcico	13	52	296
Rabbia	15	22	51
Rogna	14	69	143
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	11	13
Vaiuolo ovino	9	29	47
Aborto epizootico	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Influenza del cavallo	1	2	2
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	5	10	39

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*; Fl *felini*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	667648	D'Andrea Biagio di Giuseppe, dom. in Pietrastornina (Avellino), vincolata . . . . L.	17.50
	8484	Canonicato di S. Donato di Enza nel capitolo cattedrale di Parma . . . . »	878.50
»	379702	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Consolidato 5 %	239682	Manni Caterina fu Raffaele, moglie di De Stefano Vincenzo fu Giovanni, dom. in Napoli, libera . . . . »	425 —
»	87566	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	150 —
3.50 %	14041	Di Stefano Giovanni fu Saverio, dom. in Conza della Campania (Pricipato Ulteriore), vincolata. . . . . »	59.50
3.50 % (1902)	7510	Beneficio Parrocchiale di Lumezzane Sant'Apollinare (Brescia) »	7 —
3.50 %	659612	Lombardi Enrichetta fu Vincenzo, ved. di Scafarelli Francesco fu Vincenzo, dom. a Potenza . . . . »	1,575 —
»	352979	Caggiano Donato fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vito Maria, dom. a S. Fele (Potenza) . . »	52.50
Consolidato 5 %	29674 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Prudente Maria di Giuseppe, ved. di Pepe Angelo » per la proprietà: Pepe Michele fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Prudente Maria, ved. Pepe Angelo, dom. a Nusco (Avellino)	15 —
»	19844	Pastore Francesco-Antonio fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Napolillo Margherita fu Antonio, ved. di Pastore Stefano, dom. a Nusco (Avellino) . . . . . . »	125 —
»	293078	Florigi Notaroberto fu Aniello, dom. in Castinatelli, frazione del comune di Futani (Salerno) . . . . »	1,250 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	149710	Mura Luigi fu Salvatore, dom. a Samugheo (Cagliari) vincolata. L.	7 —
»	176014	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
P. N. 5 %	19297	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Consolidato 5 %	26744	Davalle Giuseppe fu Francesco, dom. in S. Leonardo in Treponzio (Lucca) . . . . »	500 —
P. N. 5 %	19496	Davalle Giuseppe fu Francesco, dom. in S. Leonardo in Treponzio nel comune di Capannori (Lucca) . . . . . »	1,000 —
Consolidato 5 %	219051 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bregaglio Giuseppe fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Ruffa Adele fu Napoleone, ved. di Bregaglio Angelo, dom. a Lecco (Como) . . . . . » per l'usufrutto: Ruffa Adele fu Napoleone, ved. di Bregaglio Angelo	225 —
»	308980	Chiesa di S. Giacomo di Prè (Pieve di Ledro) (V. T.) . . . »	70 —
»	96099 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Genovesi Elisa fu Luigi, moglie di Simonelli Giuseppe fu Gaetano, dom. in Napoli . . . . » per l'usufruto: Genovesi Raffaele fu Luigi	140 —
»	103237 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fossati Marcello di Vincenzo, dom. a Boscomarengo (Alessandria) . . . . » per la proprietà: Fossati Guglielmo di Marcello, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Boscomarengo (Alessandria)	60 —
»	266825 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fossati Marcello di Giovanni-Vincenzo-Pantaleone, dom. a Boscomarengo (Alessandria) . . . . . » per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	120 —
P. N. 4.50 %	12393	Sacchi Anita di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano. . . . . »	225 —

Roma, 27 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami a 15 posti di commesso con contratto a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, Economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro da assumersi con contratto a tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 15 posti di commesso con contratto a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito) i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 3 dalla quale risultino in modo preciso, cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni; ed in quali delle sedi indicate dal primo comma dell'art 4 del presente decreto, il candidato intenda sostenere le prove scritte di esame;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è elevato rispettivamente al compimento del 35° e del 39° anno

Per gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato non sono prescritti limiti di età;

3° certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

5° certificato generale penale legalizzato, rilasciato dal casellario giudiziario;

6° certificato medico in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico, o di un Collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare:

7° certificato dell'esito definitivo di leva. Per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

8° licenza di scuola elementare superiore del Regno;

9° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 25 per tassa di concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, debbono inviare oltre i suddetti documenti, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che non siano regolarmente documentate.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità a prestare servizio presso l'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo nelle seguenti sedi: Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma, Napoli e Catania, nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata. Le prove orali avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

E' in facoltà del Ministero sopprimere una o più delle anzidette sedi per gli esami scritti, qualora il numero dei candidati che ha fatto domanda di sostenere in esse le prove di concorso sia inferiore a cinque. In tal caso i candidati che abbiano chiesto di sostenere gli esami nella sede soppressa avranno facoltà di scegliere fra le rimanenti sedi.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice od al Comitato di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in cinque prove, quattro scritte ed una orale. Le prove scritte consisteranno:

a) in una composizione italiana;

b) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare;

c) in un saggio di calligrafia;

d) in un saggio di dattilografia.

I saggi di composizione italiana e di aritmetica elementare serviranno anche come saggio di calligrafia.

Sarà argomento dell'esame orale l'aritmetica elementare.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate 4 ore, decorrenti dalla comunicazione del tema. Il saggio di dattilografia non potrà avere durata superiore a mezz'ora.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di non meno di 7 decimi, e non meno di 6 decimi in ciascuna materia di esame

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno 6 decimi in ciascuna materia.

Art. 7.

La nomina dei vincitori al posto di commesso è fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile per altri sei mesi a giudizio insindacabile del Ministero inteso il Consiglio di amministrazione.

All'impiegato in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 600 oltre l'indennità caro-viveri stabilita dalle vigenti disposizioni

Il trattamento economico e lo stato giuridico del suddetto personale sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 8.

I vincitori del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

a) di un funzionario della Direzione generale del lavoro;
b) di due ispettori dell'industria e del lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Concorso ai posti di studio vacanti nel Regio collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche Provincie, in Torino, per l'anno scolastico 1926-1927.

Visto il R. decreto 3 agosto 1903:

In giorno da fissarsi con decreto Reale, nella 2ª quindicina del venturo ottobre, nella città di Torino avranno luogo gli esami di concorso a 17 posti di studio vacanti nel Reale collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, cioè: sei di fondazione Regia, due di fondazione Ghislieri (S. Pio V), uno di fondazione Martini per gli studi di matematica, sei di fondazione Dionisio e due di fondazione Branca.

Con avviso speciale sarà pure aperto il concorso ai posti di studio delle seguenti fondazioni private: tre posti di fondazione Martini, dei quali due destinati ai discendenti delle nipoti del fondatore ed uno destinato ai nativi di Chieri o Cambiano; un posto di fondazione Lerda, per studi secondari e universitari, a favore di uno studente di ristrette condizioni di fortuna, nativo del comune di Dronero (Cuneo) ed in mancanza di questo, di uno della Valle Macra; un posto di fondazione Bricco, a favore dei giovani dell'agnazione o cognazione del fondatore, e in difetto di essi, dei giovani di Ala di Stura, Ceres, Balme, Mezzenile e Mondrone, pei corsi liceali e per quelli universitari di giurisprudenza e di medicina e chirurgia

Sarà inoltre messo a concorso dal Regio provveditore agli studi del Piemonte un posto di fondazione Ghislieri per studi secondari, a favore dei nativi di Bosco Marengo.

Dei sei posti di fondazione Regia, cinque sono a favore di studenti forniti dell'attestato di maturità classica ed indistintamente applicati a qualunque Facoltà e alla Scuola di farmacia ed uno è riservato a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica o della licenza d'istituto tecnico, sezione fisico-matematica, per la Facoltà di scienze. A norma dell'art. 5-a) del regolamento vigente i posti sopradetti sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine agli antichi Stati Sardi, o per sola origine ed anche per sola nascita nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora di oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio). — (Consiglio di Stato: adunanza 7 agosto 1908).

I due posti della fondazione Ghislieri, in conformità di deliberazione del Consiglio direttivo, sono destinati promiscuamente a favore di studenti universitari e secondari, nativi sia di Alessandria che del contado Alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, di Vigevano e di Boscomarengo.

Possono aspirare ai due posti Ghislieri sia gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso, l'attestato di maturità classica o quello di maturità scientifica, sia quelli forniti di certificato d'ammissione ai licei classici o scientifici.

Ai due posti della fondazione privata Branca possono concorrere giovani studenti in qualunque Facoltà dell'università di Torino, appartenenti ai Comuni del mandamento di Cannobio, quale è oggidì costituito.

Si intenderanno appartenenti al detto Mandamento i giovani che vi sono nati e domiciliati ed anche quelli nati fuori, ma da padre che vi è nato e domiciliato.

Ai sei posti di fondazione Dionisio per gli studi di giurisprudenza, possono concorrere solo gli studenti nati nel distretto della Regia università di Torino (comprendente le provincie di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara)

La pensione assegnata ai vincitori dei posti conseguiti mediante concorso per esami è di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico, oltre ad un premio annuale a favore degli allievi del Collegio più distinti negli esami del corso.

La pensione per i vincitori dei posti di fondazione privata Branca sarà di lorde L. 700 annue.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'università di Torino, sede del Collegio, a norma di deliberazione del Consiglio direttivo.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, presso la Regia università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 15 del prossimo luglio:

1° una domanda in carta da bollo da L. 2 scritta intieramente dai concorrenti, nella quale indicheranno il posto della Fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia e il recapito preciso. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside dell'istituto scolastico, in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica o (trattandosi di concorrente, al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore) dal preside del ginnasio o dell'istituto ove sta compiendo gli studi secondari. Nella domanda, il concorrente dovrà dichiarare se fruisce di altra beneficenza pubblica o privata, indicandone in caso affermativo, l'ammontare Vi dovrà pure indicare chiaramente la Facoltà o Scuola a cui aspira;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino;

3° un attestato del sindaco, nel quale sia dichiarata:

A) la professione che il padre ha esercitato o esercita;

B) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, del domicilio attuale e dei domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo stato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e di morte e dei domicili che ebbero in vita;

C) il patrimonio di qualunque natura posseduto, sia nel Comune stesso, sia altrove dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4° i certificati rilasciati dagli uffici delle agenzie delle tasse, da cui dipendono i luoghi di nascita, dei domicili e della dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nello stato di cui a lettera B), avvertendo che tutti i detti membri dovranno in tali certificati essere nominati, anche se il certificato dovesse essere negativo. Il concorrente dovrà richiedere dalle rispettive agenzie delle tasse che sui detti certificati risulti:

a) per i terreni, l'imposta erariale depurata dai decimi e da ogni addizionale;

b) per i fabbricati, il reddito netto;

c) per la ricchezza mobile, il reddito netto;

5° la dichiarazione, in carta da bollo da L. 2 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre. Può tener luogo di tale dichiarazione (quella pure in carta da L. 2) di non possedere nulla in più di quanto risulta dai documenti di cui ai numeri 3 e 4.

Le firme dovranno essere vidimate dal sindaco;

6° la dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno di qualche assegno, indicandone in caso affermativo l'ammontare;

7° per quelli che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice Albertino (dimora di oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) occorre che provino tali circostanze con documenti regolari;

8° una fotografia recentissima del concorrente, formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione d'identità fatta e firmata dal preside dell'istituto, presso cui ottenne la licenza, o dal segretario di facoltà, se si tratta di studenti universitari. (Non occorre la marca da bollo).

I documenti dei quali ai nn. 2, 3, 4, 7, possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (art. 22, n. 14 della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, numero 26670, sezione II).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 15 del prossimo luglio non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste per la spedizione il 15 dello stesso mese.

Non sarà tenuto conto delle domande che non sieno corredate da tutti i documenti, nè di quelle non corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni date coi numeri 1, 2, 3 (A, B, C), 4, 5, 6, 7 e 8.

A mezzo dei principali giornali di questa città, trascorso il tempo utile per la presentazione delle domande di concorso, sarà pubblicato, subito dopo il giudizio del Consiglio direttivo, l'elenco degli ammessi al concorso in base alle condizioni di nascita, di origine ed economiche.

Fra gli ammessi s'intenderanno esclusi dagli esami di concorso, a norma di regolamento, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica o scientifica o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione o con una media non inferiore a 7 decimi.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso, non dopo il 15 ottobre.

Il benefizio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno rifare il concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già inscritti a studi universitari, dovranno produrre, oltre al diploma di maturità classica, o rispettivamente, di maturità scientifica un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in tutti gli esami delle materie obbligatorie per gli anni percorsi, almeno 8 decimi. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarebbe conferito, se entro il 15 novembre non potranno provare di aver dato tutti gli esami, cui sono tenuti colla votazione sopradetta.

Nessuno dei documenti presentati potrà essere restituito ad eccezione del diploma di maturità, il quale dovrà essere sostituito dal relativo certificato, su carta semplice, coll'indicazione dell'uso cui è destinato.

Principali disposizioni del regolamento riguardanti il concorso.

I posti di fondazione Regia, Ghislieri, Martini, Branca e Dionisio sono conferiti, a misura che si rendono vacanti, in seguito ad esami di concorso, a tenore della legge 3 agosto 1857 e del regolamento vigente.

Le prove scritte ed orali si terranno nell'Università di Torino, sede del Collegio.

Le prove scritte consistono:

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghislieri, Branca e Dionisio, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di filosofia e lettere:

a) in una composizione italiana;

b) in un lavoro di storia;

c) in un tema latino:

d) in una versione dal greco;

e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghislieri, Martini e Branca aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di ingegneria:

a) in una composizione italiana;

b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;

c) nella soluzione di un quesito di matematica;

d) nella soluzione di un quesito di fisica;

e) in un lavoro di storia naturale

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si fanno, secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale, o dell'istituto tecnico inferiore, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;

b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;

c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'istituto tecnico inferiore.

I concorrenti a posti di fondazione Ghislieri per i licei classici o scientifici, debbono esibire semplicemente il certificato d'ammissione ai detti licei; per adire agli studi universitari essi dovranno ripresentarsi al concorso

Ogni concorrente deve scrivere sopra una scheda consegnatagli dal segretario, al quale dovrà presentarsi per le istruzioni un giorno prima che si apra la sessione degli esami, una epigrafe da lui scelta, il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, e la Facoltà o Scuola in cui vuole iscriversi.

Questa scheda è quindi da lui chiusa in apposita busta, sulla quale ripete l'epigrafe, e consegnata al commissario che la trasmette tosto, assieme colle altre, al rettore dell'Università di Torino.

Colla stessa epigrafe saranno poi dal concorrente contrassegnati di mano in mano i suoi lavori, giusta le modalità prescritte.

Vi è una prova scritta per ciascun giorno. Essa comincia nelle ore antimeridiane, e per lo svolgimento di ciascun tema sono concesse sei ore.

E' proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee.

Non è loro concesso di uscire dall'aula, salvo che in casi eccezionali e sotto continua sorveglianza.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o stampato, fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole e le semplici tavole dei logaritmi.

La contravvenzione alle prescrizioni di questo articolo è punita colla esclusione immediata dal concorso.

La carta per l'esame è fornita dal Collegio e i fogli sono segnati col bollo d'ufficio. Il luogo per l'epigrafe è munito di un foglietto non trasparente, gommato ai tre lati liberi, perchè il concorrente possa coprire e rendere invisibile l'epigrafe che ha scritto.

La Sottocommissione per le prove di italiano e di storia procede per la prima sollecitamente all'esame dei lavori di lettere italiane. Si pubblicano quindi, a Torino, nell'albo del Collegio e nell'altra sede di esami scritti, le epigrafi di quei lavori, che ottennero un voto inferiore a 7 decimi (o a 6 decimi pei concorrenti ai posti Ghislieri); ritenendosi esclusi dal concorso i titolari delle medesime.

Ciascuna Sottocommissione procede in seguito all'esame degli altri lavori.

Terminata per le singole prove scritte l'operazione di cui all'articolo precedente, il segretario, alla presenza del presidente della Commissione e di un membro almeno di essa, procede, salvo pei concorrenti ai posti Ghislieri, alla formazione della media aritmetica dei voti ottenuti da ciascun candidato. Sono quindi pubblicate le epigrafi dei concorrenti di fondazione Ghislieri, che riportarono meno di 6 decimi in ciascun esame scritto e quelle dei concorrenti a tutti gli altri posti che conseguirono una media inferiore a 7 decimi, ritenendosi esclusi dal concorso i titolari delle une e delle altre.

In seguito la Commissione, in seduta plenaria, apre le buste contenenti le epigrafi dei candidati esclusi dagli esami e prende conoscenza dei nomi di essi.

Ai concorrenti ammessi agli esami orali sarà spedito per lettera raccomandata, ed occorrendo per telegramma, all'indirizzo indicato sulla domanda di ammissione, l'avviso del giorno in cui dovranno presentarsi agli esami orali nella sede del Collegio, a Torino.

Con ciò cessa ogni responsabilità del presidente del Consiglio direttivo, a questo proposito.

Le prove orali sono pubbliche, hanno luogo sotto la vigilanza del presidente della Commissione, e sono sostenute da un solo candidato per volta in ciascuno dei tre gruppi: italiano e storia; latino, greco e filosofia; matematica, fisica e storia naturale; esse vertono sulle materie dei lavori scritti, e non escono dai programmi dei corsi rispettivamente seguiti dai concorrenti.

Sono dichiarati eleggibili i candidati ai posti Ghislieri che riportino almeno 6 decimi in ciascun esame scritto ed orale separatamente, ed i candidati ai posti di tutte le altre fondazioni che nel complesso degli esami scritti ed orali ottengano una media non inferiore a 7 decimi.

Vengono per ultimo raccolti in apposito quadro i nomi di coloro che compirono tutte le prove, e segnati gli eleggibili, secondo l'ordine decrescente degli indici di merito.

Ai candidati che dalla loro residenza in Italia debbono recarsi a Torino per subirvi gli esami, saranno rimborsate le spese di viaggio di andata in seconda classe, per ferrovia o in piroscafo, per il percorso fatto in più di 300 chilometri, calcolato per la linea più breve, e sarà inoltre corrisposta ad essi, durante gli esami una diaria in ragione di L. 15.

I concorrenti non vincitori saranno indennizzati anche del viaggio di ritorno, qualora questo abbia effettivamente luogo, nella medesima misura di cui sopra.

Torino, 15 giugno 1926.

Il rettore presidente del Consiglio direttivo:
A. Pochettino.

Il segretario: Avv. G. Gorrini.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.